

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2004)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1966

Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale dell'Amministrazione stessa

ONOREVOLI SENATORI. — I limiti di valore previsti nel regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, riguardanti le facoltà del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale dei monopoli di Stato, sono stati elevati, in base alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, di 60 volte rispetto al loro ammontare originario.

Tale adeguamento è evidentemente di gran lunga inferiore all'aumento medio generale dei prezzi verificatosi dal 1927 ad oggi e ciò pone detta Amministrazione nella impossibilità di assolvere ai propri compiti con la celerità e speditezza che sono indispensabili nella dinamica della propria attività industriale e commerciale.

Infatti su molte questioni e atti di gestione sui quali poteva prima direttamente prov-

vedere la Direzione generale oggi occorre richiedere il parere del Consiglio di amministrazione con conseguente insostenibile appesantimento dei lavori di detto Consesso e con inevitabili e pregiudizievoli ritardi che si ripercuotono sul normale andamento dei servizi e, in definitiva, possono comportare notevoli danni anche dal punto di vista economico.

Per tali ragioni si rende necessario provvedere ad un nuovo adeguamento dei censati limiti di valore in modo da ripristinare per essi, quanto meno, il livello originario del 1927.

A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge il quale prevede che i limiti di valore originari, indicati nel citato regio decreto del 1927, siano aumentati di 120 volte.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

I limiti originari di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sono elevati di centoventi volte.